ACCORDO TERRITORIALE

SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLA AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO

DISTRIBUZIONE E SERVIZI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In Trento in data venerdì 7 dicembre 2018, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento in via Solteri n. 78

TRA

Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento rappresentata dal Presidente Giovanni Bort e dal Vice Presidente Marco Fontanari

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

FILCAMS C.G.I.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Roland Caramelle e dal Coordinatore TAA Maurizio Surian,

FISASCAT C.I.S.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Lamberto Avanzo,

U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Südtirol rappresentata dal Segretario Generale Walter Largher.

Premesso:

a. il Decreto legislativo n. 81/2015;

b. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Accordo di rinnovo 30 marzo 2015 (Inizio validità: 1 aprile 2015 - 31 dicembre 2017) - Sezione Quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo III - Contratto a tempo determinato-Somministrazione di lavoro a tempo determinato; ed in

particolare modo l'Articolo 66 bis che dispone:

"Art. 66-bis Contratti a tempo determinato in località turistiche

Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente C.C.N.L., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 368/2001. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente C.C.N.L. con apposito accordo".

L'art 243 bis dello stesso C.C.N.L., che in tema di contributi dovuti alle associazioni sindacali per l'assistenza nella contrattazione collettiva dispone:

"Articolo 243-bis Contributi di assistenza contrattuale"

"1. Le Parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente C.C.N.L. mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.

2. Pertanto, per la definizione del presente C.C.N.L. ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti,

nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro Confcommercio FILCAMS-CGIL), (FISASCAT-CISL) e (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

3. Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativa del presente C.C.N.L., in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.

4. Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro, che applicano ai sensi del primo comma del presente articolo il presente C.C.N.L., e i rispettivi dipendenti.

5. Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.

6. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

7. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo";

c. la Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 - Disciplina dell'attività commerciale (b.u. 3 agosto 2010, n. 31, suppl. n. 1) che riconosce *"l'assoluta rilevanza, anche in termini economici, che il fenomeno turistico rappresenta per la nostra provincia"*.

Premesso inoltre che:

1) tale importanza e centralità del fenomeno turistico mal si coniuga con il carattere stringente dei vincoli imposti dalla norma, sia in termini percentuali che in termini di durata, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato;

2) questi vincoli devono essere superati nel momento in cui l'attività delle imprese sia caratterizzata, come nei fatti è, da un'accentuata stagionalità, peraltro riconosciuta anche nella già citata legge provinciale n. 17/2010, che all'art. 22, comma 1, stabilisce che la qualificazione ad economia turistica "può essere limitata a determinati periodi dell'anno e a singole località o frazioni del territorio comunale";

3) in attuazione dell'art 22, della stessa Legge, rubricato: -"Comuni a economia turistica e ad attrazione commerciale"-, sono state adottate dalla Giunta Provinciale: - la deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2011, n. 1449 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), modificata dalla deliberazione della stessa Giunta 30 dicembre 2011, n. 3006 (b.u. 10 gennaio 2011);

4) tramite la deliberazione della Giunta Provinciale 1 luglio 2011, n. 1449 (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), in attuazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, la Provincia Autonoma di Trento ha individuato i comuni trentini ad economia turistica e con ulteriore deliberazione 30 dicembre 2011, n. 3006 (b.u. 10 gennaio 2011), in attuazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, la Provincia Autonoma di Trento ha esteso ai Comuni ed alle zone indicate nella stessa, la qualificazione di comuni turistici annuali;

5) all'esito dell'avvenuta fusione, alcuni Comuni della Provincia di Trento, elencati nell'allegato 1, della deliberazione della Giunta Provinciale 1 luglio 2011, n. 1449, devono essere aggiornati in base alle aggregazioni avvenute dopo

il 2011; il che vuole che i "Comuni ad economia turistica annuale" siano i seguenti: - Capriana – Carano – Castello - Molina di Fiemme - Cavalese – Daiano – Panchià – Predazzo – Tesero – Valfloriana – Varena - Ziano di Fiemme - Canal San Bovo – Primiero – San Martino di Castrozza – Imer – Mezzano - Sagron Mis – Bieno - Castello Tesino - Cinte Tesino - Pieve Tesino - Altopiano della Vigolana (limitatamente al comune di Vattaro) - Baselga di Pinè – Bedollo - Calceranica al Lago – Caldonazzo - Levico Terme - Palù del Fersina – Tenna - Vignola-Falesina - Amblar-Don – Cavareno - Predaia (limitatamente ai comuni di Coredo e Smarano) – Fondo – Malosco – Romeno – Ronzone – Ruffrè – Sarnonico – Sfruz – Caldes – Cavizzana – Commezzadura – Croviana – Dimaro – Folgarida - Malè - Mezzana – Ossana – Peio – Pellizzano – Rabbi – Terzolas – Vermiglio – Bocenago - Sella Giudicarie (limitatamente al comune di Breguzzo) – Caderzone – Carisolo – Comano Terme – Valdaone (limitatamente al comune di Daone) – Porte di Rendena – Giustino – Massimeno – Pelugo – Pinzolo – Tre Ville (limitatamente al comune di Ragoli) – San Lorenzo - Dorsino (limitatamente al comune di San Lorenzo in Banale) – Spiazzo – Stenico – Strembo - Arco – Drena – Dro – Ledro – Nago Torbole – Riva del Garda – Tenno - Brentonico – Ronzo Chienis - Campitello di Fassa – Canazei – Mazzin – Moena – San Giovanni di Fassa (Sèn Jan di Fassa) – Soraga - Folgaria – Lavarone – Lucerna - Andalo – Cavedago – Fai della Paganella – Molveno – Spormaggiore - Garniga Terme - Pergine Valsugana (limitatamente ai comuni catastali di Castagnè, Canale e Ischia, che comprendono le frazioni di Canale, San Cristoforo, Ischia, Valcanover, Santa Caterina e San Vito) – Madruzzo (limitatamente alla frazione Sarche);

6) il settore del terziario della distribuzione e dei servizi della Provincia di Trento, è caratterizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con

l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica e/o connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale. In tutte le località a spiccata tendenza turistica della Provincia di Trento, molte aziende del commercio del terziario della distribuzione e dei servizi, hanno la licenza annuale e non quella stagionale e ciò nonostante di fatto vivono di punte di stagionalità, nel momento in cui durante il periodo stagionale l'incremento dell'attività è notevolissimo;

7) il limite del 20% (venti per cento) cosi come il limite previsto di 24 mesi, alla durata massima dei contratti a termine previsto dalle norme (D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 78 e dal Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81, da ultimo modificato dal D.L. 12/07/2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2018 n. 96), sono del tutto insufficienti, così come sono inadeguati i tetti fissati dal CCNL vigente, perché detti limiti non garantiscono il perdurare dell'occupazione a quei lavoratori che per diversi anni sono stati impiegati in dette attività, cosi come non permettono alle aziende di poter utilizzare di personale già formato e conoscitore delle esigenze dell'azienda, costringendo di fatto queste ultime ad assumere, altro personale con contratto a termine, rispetto a quello in precedenza impiegato e che abbia superato i limiti temporali previsti dalla norma, nel momento in cui non possano sopportare nei periodi di bassa stagione i costi del personale;

8) il Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81, da ultimo modificato dal D.L.12/07/2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2018 n.

96, disponendo al Capo III rubricato "Lavoro a tempo determinato" agli art. 19-21-23, specifica ulteriormente l'esenzione dai limiti quantitativi in percentuale sulla forza lavoro aziendale, nonché l'esenzione dei limiti temporali di durata del contratto in caso di ragioni di stagionalità dell'impiego dei lavoratori. In particolare modo l'art 21 comma 2 dispone che: *"Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.";*

9) il presente l'Accordo, applicando il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio Distribuzione e Servizi, in vigore dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017, ed il di lui articolo 66-bis, è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento della competitività, rispettando la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;

10) intende concordare tra le parti sociali, l'individuazione delle zone a prevalente vocazione turistica, nelle quali le aziende che necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, possano ricorrere all'assunzione con contratti a termine, riconducibili a ragioni di stagionalità, di talché ad essi non si applichino i limiti stabiliti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, all'assunzione o alla proroga dei contratti a termine, avendo come riferimento oggettivo, quanto comunque è stabilito dalla normativa provinciale.

Tutto ciò premesso, tra le rappresentanze sindacali come in epigrafe al presente rappresentate,

si conviene e si stipula che:

1. Le premesse formano parte integrante e necessaria del presente accordo.

2. Il presente Accordo è valido ai sensi dell'art 21 comma 2 del Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81, da ultimo modificato dal D.L. 12/07/2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2018 n. 96, e ai sensi dell'art 66 bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Accordo di rinnovo 30 marzo 2015 siglato in Roma 30 marzo 2015 (Inizio validità: 1 aprile 2015 - 31 dicembre 2017).

3. Il presente accordo è applicabile alle aziende, che applicano il C.C.N.L. *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi"*. Accordo di rinnovo 30 marzo 2015 siglato in Roma 30 marzo 2015 (Inizio validità: 1 aprile 2015 - 31 dicembre 2017), che necessitano di assumere lavoratori nelle zone a vocazione turistica per motivi di stagionalità, sia estiva che invernale.

4. Le zone a vocazione turistica, sono determinate sulla base dell'art. 22 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 *"Disciplina dell'attività commerciale"* così come stabilite dalla Delibera del 1° luglio 2011 n. 1449, (b.u. 12 luglio 2011, n. 28), e del di lei allegato 1, e dalla deliberazione 30 dicembre 2011, n. 3006 (b.u. 10 gennaio 2011), cosi come elencati nel punto 5 in premessa al presente. Fermo restando, in caso di modifica legislativa della L.P. 30 luglio 2010, n. 17, codesto accordo permarrà comunque invariato, ritenendo la norma semplicemente un riferimento alle quivi assunte statuizioni.

5. Sono individuate località a prevalente vocazione turistica i seguenti

comuni della provincia di Trento:

Capriana – Carano – Castello - Molina di Fiemme - Cavalese – Daiano – Panchià – Predazzo – Tesero – Valfloriana – Varena - Ziano di Fiemme - Canal San Bovo – Primiero - San Martino di Castrozza – Imer – Mezzano - Sagron Mis –Bieno - Castello Tesino - Cinte Tesino - Pieve Tesino - Altopiano della Vigolana (limitatamente al comune di Vattaro) - Baselga di Pinè – Bedollo - Calceranica al Lago – Caldonazzo - Levico Terme - Palù del Fersina – Tenna - Vignola-Falesina - Amblar-Don – Cavareno - Predaia (limitatamente ai comuni di Coredo e Smarano – Fondo – Malosco – Romeno – Ronzone – Ruffrè – Sarnonico – Sfruz – Caldes – Cavizzana – Commezzadura – Croviana – Dimaro – Folgarida - Malè - Mezzana – Ossana – Peio – Pellizzano – Rabbi – Terzolas – Vermiglio – Bocenago - Sella Giudicarie (limitatamente al comune di Breguzzo) – Caderzone – Carisolo – Comano Terme – Valdaone (limitatamente al comune di Daone) – Porte di Rendena – Giustino – Massimeno – Pelugo – Pinzolo – Tre Ville (limitatamente al comune di Ragoli) – San Lorenzo - Dorsino (limitatamente al comune di San Lorenzo in Banale) – Spiazzo – Stenico – Strembo - Arco – Drena – Dro – Ledro – Nago Torbole – Riva del Garda – Tenno - Brentonico – Ronzo Chienis - Campitello di Fassa – Canazei – Mazzin – Moena – San Giovanni di Fassa (Sèn Jan di Fassa) – Soraga -Folgaria – Lavarone – Lucerna - Andalo – Cavedago – Fai della Paganella – Molveno – Spormaggiore - Garniga Terme - Pergine Valsugana (limitatamente ai comuni catastali di Castagnè, Canale e Ischia, che comprendono le frazioni di Canale, San Cristoforo, Ischia, Valcanover, Santa Caterina e San Vito) – Madruzzo (limitatamente alla frazione Sarche);

6. Prescindono dal computo del numero di lavoratori in organico al 1 gennaio del medesimo anno e non sottostanno ad alcun limite quantitativo, ed in

particolare modo alla soglia massima del 20% di personale assumibile a tempo determinato in rapporto al personale assunto a tempo indeterminato, cosi come prescindono e non sottostanno ad alcun limite riferito all'indicazione delle causali previste dalla legge 9/8/2018 n.96 al superamento del limite temporale dei 12 mesi, e al limite temporale complessivo di durata del contratto a termine di 24 mesi, ne sono soggetti ad ulteriori ed eventuali altri limiti stabiliti dal Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81, da ultimo modificato dal D.L. 12/07/2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2018 n. 96, o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi applicabile, i seguenti contratti:

1. I contratti di lavoro a termine stipulati per ragioni di stagionalità in seno ad aziende, collocate nelle località a prevalente vocazione turistica, cosi come individuate nel precedente punto 5;

2. I contratti di lavoro a termine stipulati per gestire picchi di lavoro intensificato nei seguenti periodi:

a) Periodi fissati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato di Trento, in cui si svolgono le svendite di fine stagione, compresi i cinque giorni lavorativi antecedenti e successivi le svendite stesse;

b) Periodo natalizio dal 20 novembre al 6 gennaio di ogni anno.

7. I lavoratori, assunti con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art 6 del presente accordo per le motivazioni quivi ampiamente riportate, avranno diritto a ricevere un'indennità definita di stagionalità, pari al 6 % (sei per cento) sulla retribuzione oraria del lavoratore.

8. (Decorrenza e Durata) Precisato che, contestualmente al presente accordo le parti firmatarie sottoscrivono la contrattazione di secondo livello

definita: *"Accordo Integrativo Territoriale della provincia di Trento 2° livello"* quivi allegato, (all. 1) è concordato e convenuto tra le stesse parti, che i due accordi si ritengano inderogabilmente collegati e in caso di volontà di impedirne il tacito rinnovo debbano essere disdettati congiuntamente. Pertanto il presente accordo decorre dalla firma e resterà in vigore per tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato, per analogo periodo, se non verrà disdettato congiuntamente all'"*Accordo Integrativo Territoriale della provincia di Trento 2° livello"*, almeno tre mesi prima della scadenza.

9. In attuazione di successive modifiche legislative o contrattuali, le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi inserendo eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie.

10. Il presente accordo avrà validità esclusivamente per le aziende che applicano il C.C.N.L. *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi"* (Accordo di rinnovo 30 marzo 2015 siglato in Roma 30 marzo 2015-Inizio validità: 1 aprile 2015 - 31 dicembre 2017), e che siano in regola con l' art 243 bis Contributi di assistenza contrattuale del C.C.N.L. questo articolo è fatto proprio dalle parti e diventa a tutti gli effetti di legge e di contrattazione, parte integrante ed inderogabile del presente accordo. Al fine di comprovare la regolarità contributiva all'esito di verifica, le aziende dovranno dimostrare l'avvenuto pagamento della quota ex art 243 bis C.C.N.L..

11. Le quote contributive di cui all'art. 243 bis del C.C.N.L definite: "quota COVELCO e quota ASCOM" sono confermate: per la quota COVELCO nello 0.30% (zero, trenta %) di aliquota contributiva (come da accordo del 28.02.1968 e

comunicazioni INPS del 31.08.1990 e del 21.12.1990); per la quota ASCOM nell'1,20 % (uno, venti %) di aliquota contributiva.

Letto, confermato, sottoscritto in Trento lì, venerdì 7 dicembre 2018,

Per Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento:

Il Presidente Giovanni Bort

Il Vice Presidente Marco Fontanari

Per FILCAMS C.G.I.L. del Trentino

Il Segretario Generale Roland Caramelle

Il Coordinatore TAA Maurizio Surian

Per FISASCAT C.I.S.L. del Trentino

il Segretario Generale Lamberto Avanzo

Per U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Südtirol

il Segretario Generale Walter Largher

In allegato:

(ALL. 1) "Accordo Integrativo Territoriale della provincia di Trento 2° livello"